

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1422)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PIRO, USELLINI, DA MOMMIO, BELLOCCHIO,
SERRENTINO, ALPINI, FIORI e CUOJATI

(V. Stampato Camera n. 2492)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta del 4 luglio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 luglio 1985*

Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore
aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dalla data di entrata in vigore delle presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedito capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.